CAMERA DEI DEPUTATI N. 4095

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATTINI

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario

Presentata il 1º agosto 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La prima modifica che si propone di apportare ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha l'intento di convogliare alla competenza delle commissioni tributarie le controversie attinenti a tutti i tributi dello Stato e degli enti locali evitando una pluralità di giurisdizioni.

L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 7 che prevede, in particolare, il divieto della « prova testimoniale » ha il significato di ricondurre il processo tributario alla regola del processo civile ammettendo tutte le prove previste dal codice di procedura civile che siano esperibili da e nei confronti di tutte le parti; nel processo tributario vi è una « parte », l'ufficio finanziario, nei confronti della quale alcune prove non sono esperibili.

L'articolo 7, in relazione al divieto della prova testimoniale, è stato già oggetto di ordinanza di proposizione in via incidentale della eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione (commissione tributaria provinciale di Brescia, I sezione, 27 maggio 1997); pertanto, la modifica qui proposta farebbe venire meno la necessità del giudizio della Corte costituzionale.

Giova rammentare che se la prova testimoniale non entrerà nel processo tributario gli evasori di maggiore « spessore » saranno indenni da sanzione operando con documenti falsi anche per miliardi di lire e pretendendo dallo Stato – a ricorso vinto – anche il pagamento di consistenti « parcelle ».

L'articolo 12, relativo all'assistenza tecnica, va integrato per la necessità di adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività e di consulenza tributaria, mentre appare opportuno il ripristino della norma che consente all'ufficio del Ministero delle finanze di farsi assistere nel giudizio di secondo grado dall'Avvocatura dello Stato.

L'abilitazione alla assistenza tecnica dei « collettori » di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1988, n. 43, limitatamente alle controversie nelle quali è parte il concessionario della riscossione da cui sono stati nominati, eviterebbe poi alle « esattorie » spese per assistenti tecnici da scegliersi tra i professionisti abilitati.

Con la modifica dell'articolo 13 si intende rendere più snella la composizione della commissione per l'assistenza tecnica gratuita; la « scelta » dei rappresentanti estranei alla commissione crea difficoltà nella indicazione poiché le persone indicate si vedono « caricate » di un impegno « gratuito » e tendono ad essere « esonerate »; né tale procedura offre un vantaggio determinante alla commissione, poiché spesso la materia del decidere non richiede particolari convergenze intellettuali o culturali.

Il persistere degli uffici nella difesa di provvedimenti abnormi, invece di avvalersi del potere di autotutela, nonché la frequente utilizzazione da parte dei ricorrenti di strumenti difensivi in fatto ed in diritto aberranti induce ad introdurre all'articolo 15 l'applicabilità dell'articolo 96 del codice di procedura civile nei confronti della parte soccombente che ha agito promuovendo o resistendo in una « lite temeraria ».

Con la modifica dell'articolo 19 si stabilisce che gli atti sono autonomamente impugnabili non solo per « vizi propri » ma perché non sono stati validamente notificati gli atti autonomamente impugnabili che per legge avrebbero dovuto precederli. In sostanza è ritenuto « vizio proprio » dell'atto anche la mancanza del « presupposto » dello stesso.

Con la modifica dell'articolo 20 si riporta nell'alveo del normale ricorso la farraginosa struttura del procedimento per impugnare gli atti emessi dai centri di servizio.

Con la modifica degli articoli 22, 23 e 24 si consente la costituzione in giudizio di parte ricorrente e di parte resistente inviando gli atti alla segreteria della commissione a mezzo posta sia pure rispettando formalità che garantiscono la prova che gli atti inviati sono quelli che sono stati inseriti nel fascicolo di ufficio. A mezzo posta potranno essere inviati anche altri documenti nonché i « motivi aggiunti ». L'innovazione tende ad eliminare il « disagio » dei ricorrenti più poveri (ricorrenti per liti inferiori ai cinque milioni di lire) ed agevola l'attività professionale in quanto esonera da complessi oneri procedurali specie per la costituzione in giudizio in appello.

La modifica dell'articolo 27, comma 1, consente al presidente della commissione di accertare immediatamente se il ricorso è inammissibile senza aspettare che trascorrano i sessanta giorni per la costituzione in giudizio di parte resistente. Ne consegue che, notificato con urgenza il provvedimento di inammissibilità, il ricorrente, qualora il termine per il ricorso non sia scaduto, può presentare un nuovo « regolare » ricorso.

Con la modifica degli articoli 33 e 34 si intende eliminare gli inconvenienti che si sono apprezzati seguendo la regola della « pubblica udienza » attraverso la rigorosa procedura vigente. Le norme sono state già censurate mediante questione incidentale di costituzionalità che non appare priva di pregio ove si sottolinei che il ricorrente « povero » si presenta – spesso solitario – a spiegare le sue « ragioni » e si trova di fatto costretto al silenzio per l'omessa richiesta di pubblica udienza notificata in termini alle altre parti.

Sopprimendo l'obbligo previsto dal comma 2 dell'articolo 38 si elimina un incombente processuale privo di effetti sostanziali in quanto l'inserimento nel fascicolo di ufficio del giudice di primo grado di un atto di impugnazione (che può non essere più « coltivata ») è incombente superfluo tanto più che la notifica dell'atto di impugnazione è presentata direttamente al giudice di appello con la costituzione in giudizio ai sensi dell'articolo 53.

Per il tormentato articolo 47 si propongono tre modifiche:

1) basta l'impugnazione di uno degli atti di cui all'articolo 19 per ottenere la sospensione dell'esecuzione di atti succes-

sivi consequenziali anche se non oggetto di ricorso. Questa modifica appare necessaria onde consentire la sospensione dell'esecuzione di cartelle esattoriali o avvisi di mora, atti per i quali è difficile individuare « vizi propri »;

2) possibile impugnazione dell'ordinanza motivata in quanto la delicatezza della decisione, che può incidere grandemente nella sfera patrimoniale del ricorrente, esige un « controllo » che rende il provvedimento di accoglimento o di rigetto più accettabile una volta che la « motivazione » dei giudici di primo grado sia stata sottoposta al vaglio dei giudici di appello, ai quali potranno essere prospettati « motivi » atti a dimostrare la infondatezza o la non ragionevolezza della decisione di primo grado;

3) condanna di parte soccombente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 15 in quanto l'esperienza di un anno di applicazione della norma ha fatto constatare che molte istanze di sospensione sono dirette ad ottenere soltanto un preventivo giudizio sulla sussistenza della fondatezza del ricorso specie se l'istanza è rigettata per difetto del « *periculum in mora* »: il che può giovare nel giudizio di merito costituendo un « precedente » che da un diverso collegio giudicante potrebbe ritenersi « vincolante ».

Le modifiche all'articolo 76 tendono a rendere più « agevole » il passaggio dal vecchio al nuovo « rito ».

Integrare l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994, con il potere di sospensione da parte della pubblica amministrazione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati appare giovare all'*iter* dell'autoannullamento, che può essere « totale » o « parziale », nella misura in cui consente provvedimenti che non hanno il carattere della « mera discrezionalità » ma esigono un preliminare accertamento del « *fumus boni juris* » della legittimità o fondatezza dell'atto impositivo emanato.

L'abolizione di tutte le forme di sospensione discrezionale dell'esecuzione degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari in pendenza di un ricorso ristabilisce la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria tributaria la quale, applicando l'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, potrà operare in contraddittorio tra le parti, evitando possibili abusi degli uffici finanziari ovvero sospetti nei loro confronti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi all'avviso di mora per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 39, i giudici tributari conoscono in via incidentale di tutte le questioni pregiudiziali alla decisione delle controversie di cui al presente articolo ».

ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *4.* Le commissioni tributarie possono disporre ed ammettere le prove previste dal codice di procedura civile che siano esperibili da e nei confronti di tutte le parti ».

ART. 3.

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. (*Le parti) – 1.* Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tri-

butarie, oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto o non ha emanato l'atto richiesto ».

ART. 4.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (*L'assistenza tecnica) – 1.* Salvo quanto previsto al comma 5, le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, debbono essere assistite in giudizio da difensore abilitato.

2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, i consulenti del lavoro. Sono, inoltre, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari per i giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *f)*. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i collettori di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, limitatamente alle controversie nelle quali è parte il concessionario della riscossione da cui sono stati nominati. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono abilitati all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se inseriti in appositi elenchi da tenersi presso il Consiglio superiore dei giudici tributari o, sino alla formazione di tali elenchi, purché attestino, a pena di inammissibilità, nel primo atto difensivo da essi posto in essere, il possesso dei requisiti richiesti:

a) i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti in materia di tributi locali, imposte sui trasferimenti, imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto (IVA);

c) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e equipollenti o di diploma di ragioniere e della relativa abilitazione professionale, limitatamente ai giudizi nei quali sono parti, rispettivamente, gli associati o le imprese o loro controllate;

d) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dall'intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituto dell'articolo 13 della legge 5 marzo 1991, n. 91.

3. Ai difensori di cui al comma 2 l'incarico è conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel quale caso la sottoscrizione è certificata autografa dallo stesso difensore. All'udienza l'incarico può essere conferito oralmente dalle parti presenti e se ne dà atto a verbale.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

5. Nelle controversie di valore inferiore a 5 milioni di lire, i ricorsi possono essere proposti direttamente dalle parti interessate che, nei procedimenti relativi, stanno in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per la determinazione del valore della lite l'importo del tributo si intende al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente a irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono, tuttavia, ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine perentorio entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza assistenza di altri difensori ».

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *2.* È istituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l'assistenza tecnica gratuita composta da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti scelti e nominati al principio di ogni anno dal presidente della commissione tributaria. Al presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria in possesso della VI qualifica retributivo-funzionale ».

ART. 6.

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. *(Spese del giudizio) – 1.* La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile. I giudici tributari possono compensare in tutto o in parte le spese del giudizio a norma dell'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. I compensi ai difensori tributari sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali o, in mancanza, sulla base della tariffa per i ragionieri e periti commerciali.

3. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20 per cento degli onorari ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ».

ART. 7.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: « Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri o perché non sono stati validamente notificati gli atti autonomamente impugnabili che per legge avrebbero dovuto precederli ».

ART. 8.

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *3.* Ai ricorsi contro gli atti dei centri di servizio si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

ART. 9.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. La costituzione in giudizio può avvenire anche inviando quanto è indicato al comma 1 per posta in plico raccomandato unitamente ad un doppio elenco, in carta semplice, contenente l'indicazione degli atti e dei documenti inviati, sottoscritto dal difensore o dalla parte, nei casi in cui non occorra il difensore. All'atto di ricevimento del plico il segretario della commissione tributaria:

a) controlla l'esattezza dell'elenco;

b) restituisce, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con tassa a carico una copia dell'elenco al mittente nella quale attesta la data di arrivo;

c) allega nel fascicolo di ufficio l'altra copia dell'elenco e la busta utilizzata per l'invio del plico.

1-*ter*. Il deposito di cui al comma 1-*bis* si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data di spedizione del plico con la posta raccomandata ».

ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La costituzione in giudizio può avvenire anche a mezzo posta rispettando la procedura prevista per il ricorrente nel comma 1 dell'articolo 22 ».

ART. 11.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *3*. Nelle controdeduzioni la parte resistente enuncia le proprie difese e propone le eccezioni processuali e di merito

non rilevabili di ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa ».

ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I documenti possono essere inviati alla segreteria delle commissioni tributarie a mezzo posta rispettando la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 22 ».

ART. 13.

1. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *1.* Il presidente della sezione esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta ».

ART. 14.

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. *(Trattazione della controversia in assenza delle parti). — 1.* All'udienza di trattazione, qualora le parti non siano presenti, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.

2. Il collegio decide in camera di consiglio.

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario ».

ART. 15.

1. La rubrica dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituita dalla seguente:

« ART. 34. — *(Trattazione della controversia in presenza delle parti)* ».

2. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *1.* Qualora una o più parti siano presenti, dopo la relazione, il presidente ammette le parti presenti alla discussione ».

ART. 16.

1. Al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio », sono soppresse.

ART. 17.

1. Il comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *1.* Il contribuente che ha impugnato uno degli atti elencati all'articolo 19 può chiedere, con istanza motivata, inserita nel ricorso, indirizzata alla commissione tributaria provinciale competente, la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso e di ogni altro che ne sia la diretta conseguenza, anche se non impugnato, qualora dimostri che dall'esecuzione degli stessi può derivargli un danno grave ed irreparabile. Se l'istanza è presentata con atto separato deve essere notificata alle altre parti e depositata in segreteria con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22 ».

2. Il comma 4 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« *4.* Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede, con ordinanza motivata impugnabile, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio a sensi dell'articolo 15 ».

ART. 18.

1. Al comma 1 dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « a seguito di decisione della tributaria centrale » sono soppresse.

ART. 19.

1. Al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 45 ».

ART. 20.

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*bis*. Se alla data prevista dall'articolo 72, a seguito di decisioni della commissione tributaria centrale era stata disposta la rimessione o il rinvio alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado il processo prosegue d'ufficio rispettivamente davanti alle commissioni tributarie provinciali o regionali.

5-*ter*. Dopo la data prevista dall'articolo 72, se è disposta la rimessione o il rinvio alla commissione tributaria provinciale o regionale, la segreteria della commissione tributaria centrale, dopo che la decisione è passata formalmente in giudicato, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte ».

ART. 21.

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre

1994, n. 656, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 1-*bis*. L'organo titolare del potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 può disporre la sospensione degli effetti dell'atto quando ne ricorrano concreti profili di illegittimità.

1-*ter*. Le regioni, le province ed i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati nei commi 1 e 2 relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-*quater*. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale.

1-*quinquies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 12, comma 1-*bis,* del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

b) i commi 4-*bis* e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificati dall'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 ».

ART. 22.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti impositivi e giurisdizionali in corso di svolgimento.

2. Le controversie tributarie che sino alla data di entrata in vigore della presente legge non appartenevano alla giurisdizione delle commissioni, se non ancora definite a tale data, continuano ad essere decise in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le disposizioni previgenti.

3. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980,

n. 787, continua ad applicarsi ai ricorsi contro gli atti dei centri di servizio emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le sospensioni della riscossione dei tributi adottate in via amministrativa prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia sino alla data indicata nel provvedimento di concessione o in difetto sino alla data della pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale che decide sulla legittimità dell'atto da cui derivano gli effetti oggetto del provvedimento di sospensione.

5. Restano fermi gli effetti delle ordinanze di sospensione della riscossione dei tributi emanate nelle sedi giurisdizionali competenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

DDL13-4095
Lire 500